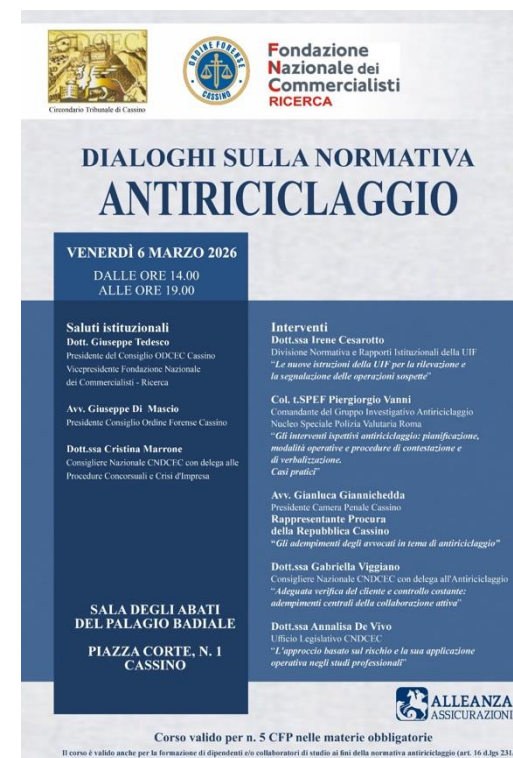


# L'approccio basato sul rischio e la sua applicazione negli studi professionali



Annalisa De Vivo

Dottore Commercialista

Consulente Ufficio Monitoraggio Legislativo CNDCEC

# I RIFERIMENTI NORMATIVI

## FATTISPECIE PENALI

- riciclaggio (articolo 648 bis Cp)
- impiego di denaro, di beni e altre utilità di provenienza illecita (articolo 648 ter Cp)
- autoriciclaggio (articolo 648 ter.1 Cp)



## D.LGS. 231/2007

- ha natura amministrativa ed è finalizzato alla prevenzione dei citati fenomeni di stampo criminoso
- ciò in quanto solo una fase di prevenzione basata su uno standard adeguato di compliance antiriciclaggio può assicurare un'efficace azione repressiva da parte delle autorità competenti

# RICICLAGGIO E ANTIRICICLAGGIO: IL DOPPIO APPROCCIO

**REPRESSIVO**

- SI BASA SULLA CRIMINALIZZAZIONE DELLA CONDOTTA ILLECITA DI RICICLAGGIO
- RIFERIMENTO: CODICE PENALE

- INTRODUCE OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE ATTIVA PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEI FENOMENI DI RICICLAGGIO/FDT
- RIFERIMENTO: NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

**PREVENTIVO**

# LA NOZIONE DI RISCHIO



In particolare, dall'esercizio di autovalutazione del rischio si sviluppa l'intero set di adempimenti cui è soggetto ogni destinatario degli obblighi antiriciclaggio

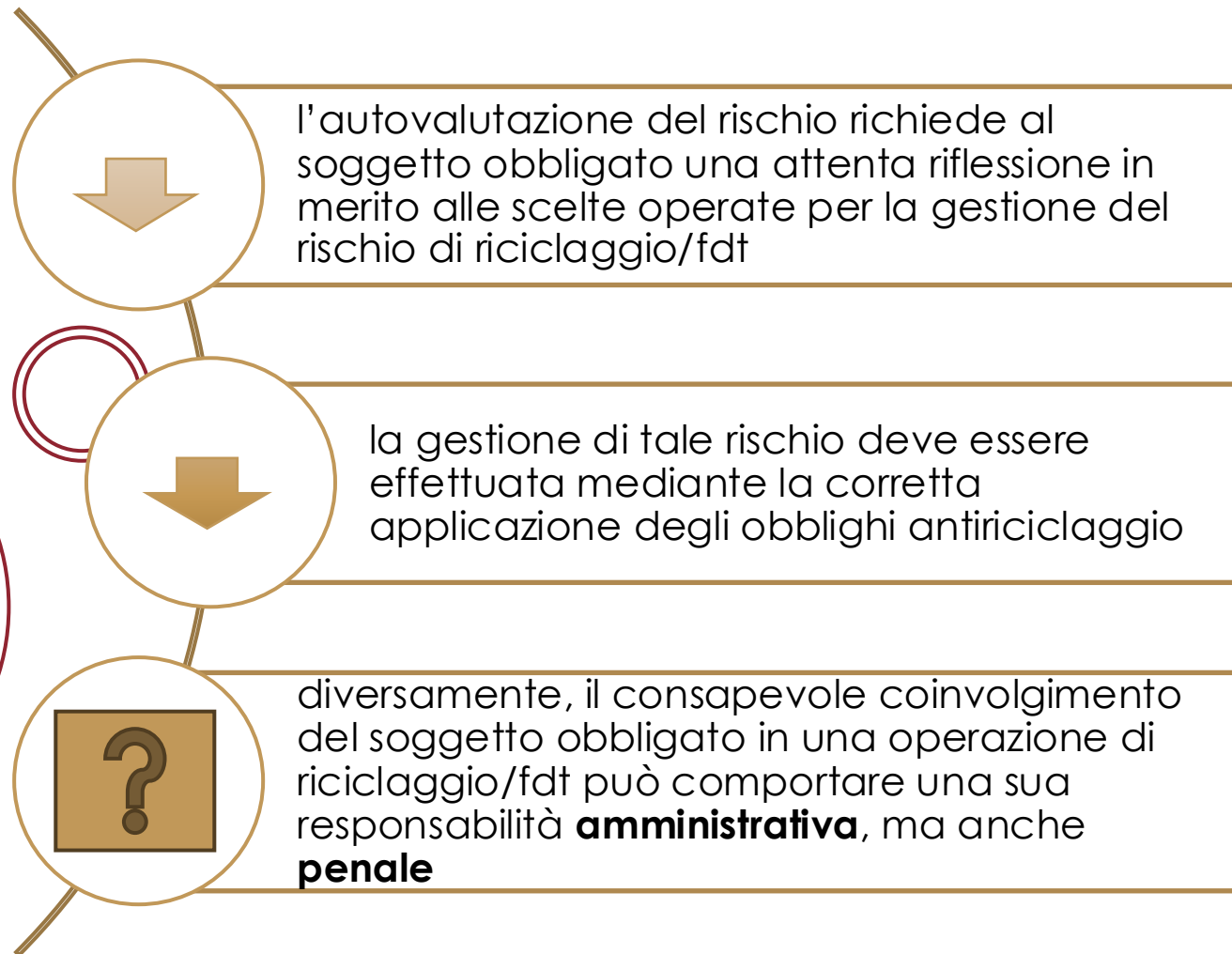
Da qui il processo di *accountability* del soggetto obbligato, il quale, applicando un approccio *risk based*, deve esaminare concretamente il livello di esposizione del proprio studio al rischio di riciclaggio

**DALLA  
REPRESSIONE  
ALLA  
PREVENZIONE**

Solo una valutazione accurata potrà far emergere un livello di rischio coerente con la situazione reale, consentendo l'adozione di **controlli, presidi e procedure**

# IL RISCHIO DI RICICLAGGIO

Per **rischio** si intende la possibilità che un soggetto richieda una prestazione professionale con la finalità di realizzare, attraverso la stessa, un'operazione di riciclaggio/fdt



# ... E IL «RISCHIO DI ANTIRICICLAGGIO»

## Il contesto

Chi deve applicare le norme antiriciclaggio teme soprattutto le sanzioni per eventuali omissioni/errori



## La conseguenza

Gli adempimenti vengono assolti in modo formale al solo fine di evitare sanzioni



## Il paradosso

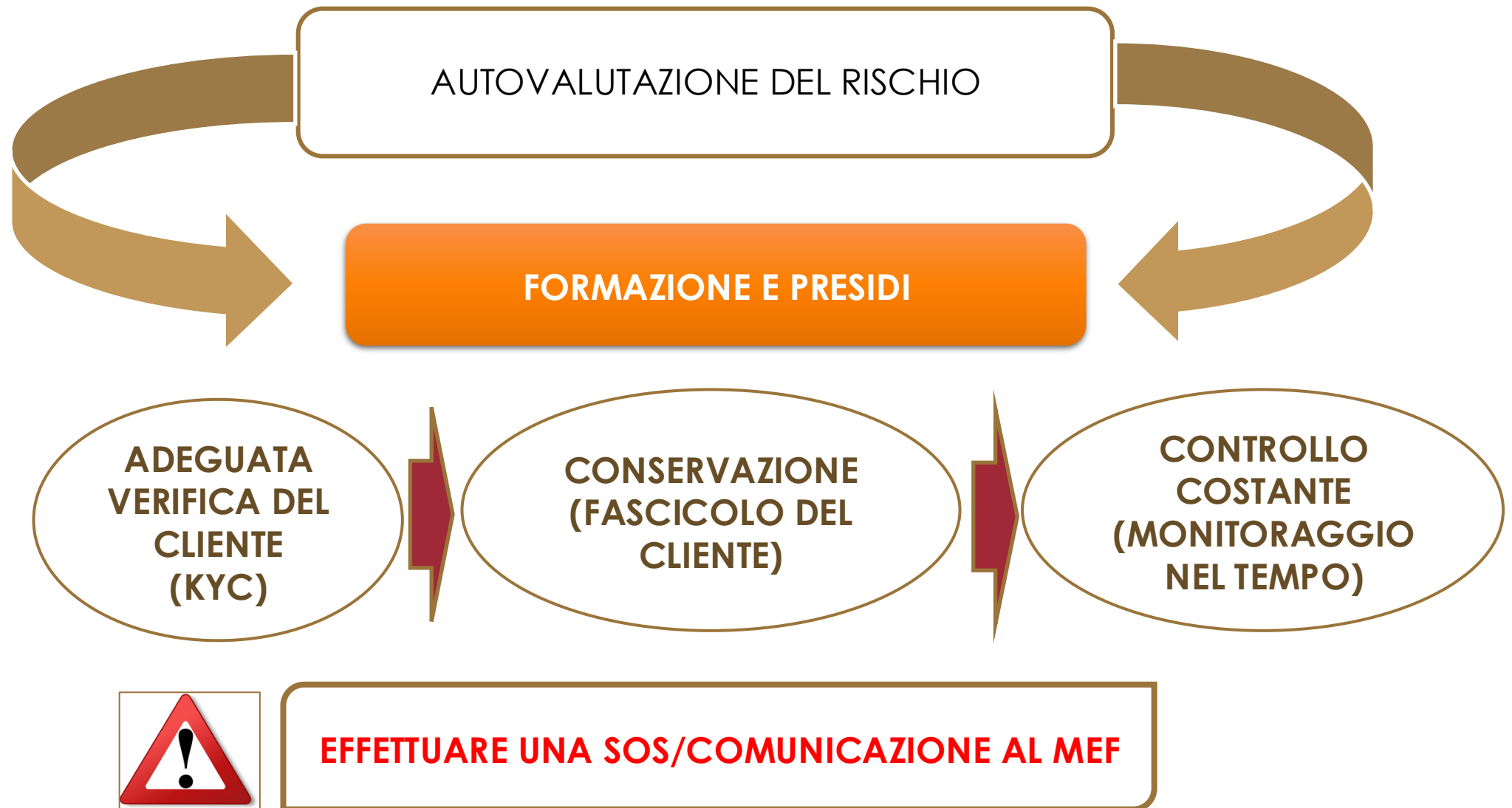
Si rispettano le forme, ma si perde di vista la sostanza:  
contribuire attivamente a contrastare i reati finanziari



## La compliance sostanziale

L'antiriciclaggio non è burocrazia, ma **collaborazione consapevole** a tutela della legalità

# IL PROCESSO ANTIRICICLAGGIO



# GLI OBBLIGHI DI «COLLABORAZIONE ATTIVA»

1

- effettuare una adeguata verifica del cliente, dell'eventuale esecutore e del titolare effettivo

2

- assegnare al cliente un punteggio che rappresenti una valutazione sia qualitativa che quantitativa del rischio di riciclaggio ad esso associabile

3

- attuare un monitoraggio costante del cliente, con scadenze calibrate in base al rischio precedentemente attribuito

4

- conservare, in modo ordinato e cronologico, i dati, le informazioni e i documenti raccolti sin dal primo contatto e durante tutto il rapporto continuativo

5

- rilevare e analizzare, sulla base delle informazioni acquisite, eventuali anomalie relative al cliente o all'operazione che possano giustificare l'invio di una SOS

# GLI AMBITI DI INTERVENTO



**1. ORGANIGRAMMA –  
CONTROLLI INTERNI**



**2. AUTOVALUTAZIONE-  
GESTIONE E MITIGAZIONE DEL  
RISCHIO**



**3. FORMAZIONE**



**4. ADEGUATA VERIFICA**



**5. CONSERVAZIONE**



**6. SOS -  
UTILIZZO DEL CONTANTE**

# L'OBBLIGO DI AUTOVALUTAZIONE

Ai sensi degli artt. 15 e 16 del D.lgs. 231/2007 i soggetti obbligati (tra cui i professionisti):

adottano misure di individuazione/valutazione del rischio proporzionate alla loro natura e alle loro dimensioni, tenendo conto dei fattori relativi ai clienti, ai Paesi, ai prodotti, alle operazioni, ecc.



documentano e aggiornano tali valutazioni per metterle a disposizione delle autorità competenti e degli organismi di autoregolamentazione (sono tali gli Ordini professionali e le loro articolazioni territoriali, compresi i Consigli di disciplina)



adottano politiche, controlli e procedure di gestione e mitigazione del rischio, commisurati alla loro natura e alle loro dimensioni

# IL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ

Le misure antiriciclaggio sono **proporzionate** al rischio in relazione al tipo di cliente e alla prestazione professionale/rapporto continuativo

La loro applicazione tiene conto della **peculiarità** dell'attività, delle **dimensioni** e **complessità** dei soggetti obbligati, considerando i dati e le informazioni acquisiti o posseduti nell'esercizio della propria attività professionale

Considerato l'ampio perimetro dei destinatari della disciplina antiriciclaggio, è condivisibile la scelta del Legislatore di enunciare **standard minimi di compliance** comuni a tutti gli obbligati

Tale approccio stimola l'adozione di **misure ulteriori**, opportunamente tarate sugli esiti dell'autovalutazione del rischio, senza mai dimenticare quel principio di «**unicità**» per cui i rischi di riciclaggio gravanti su ciascuno dei destinatari della normativa non sono in alcun modo confrontabili

# LE PROCEDURE DI AUTOVALUTAZIONE

I soggetti obbligati adottano procedure oggettive e coerenti (rispetto ai criteri indicati) per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio/fdt. A tal fine, essi tengono conto di fattori di rischio associati:



1. alla tipologia di clientela



2. all'area geografica di operatività

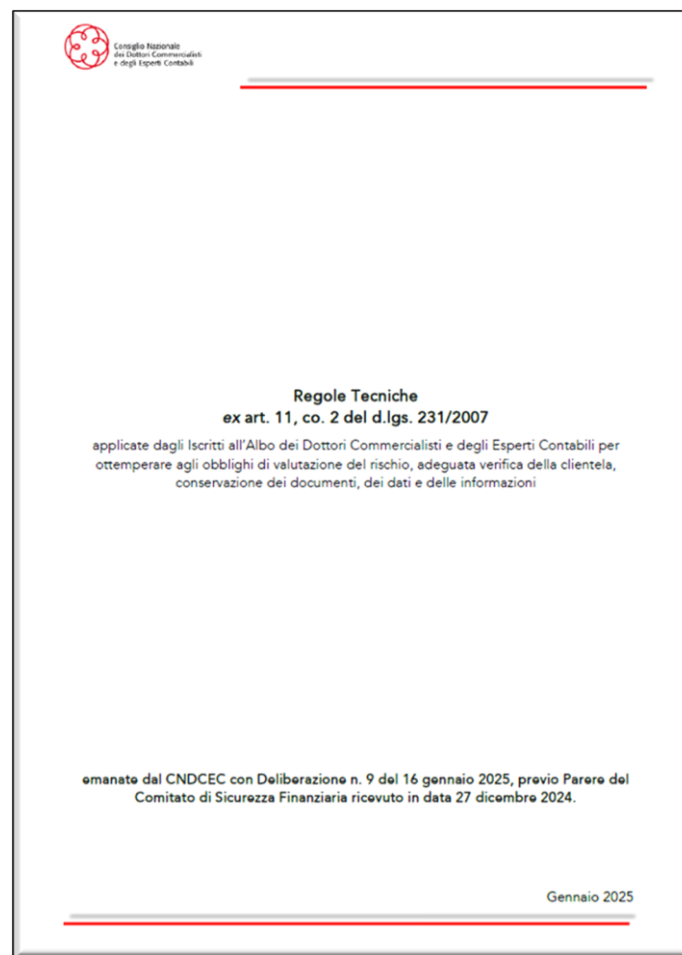
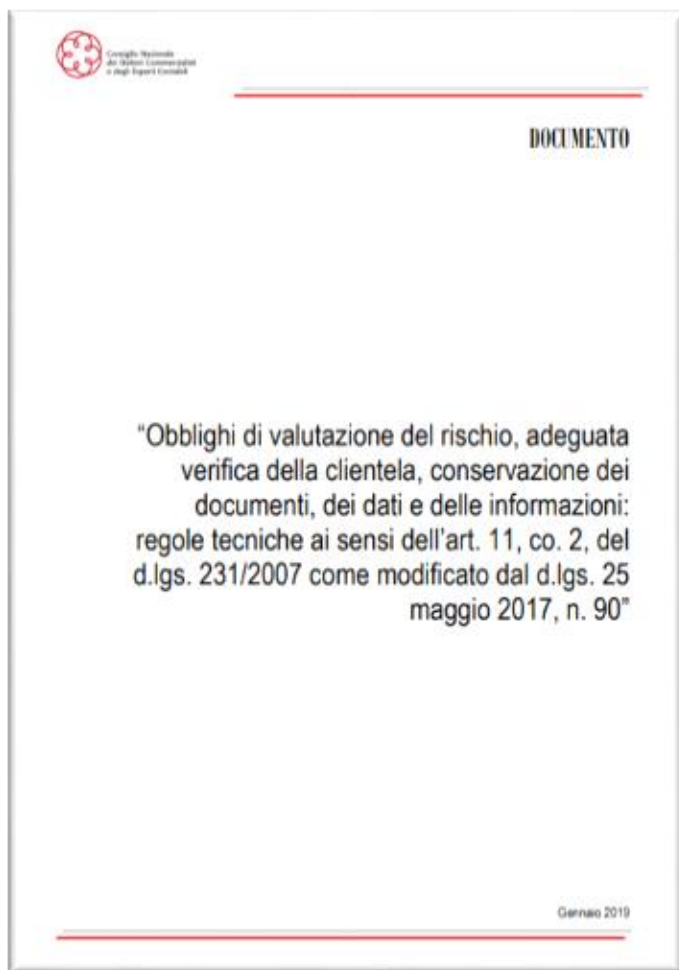


3. ai canali distributivi



4. ai prodotti e ai servizi offerti

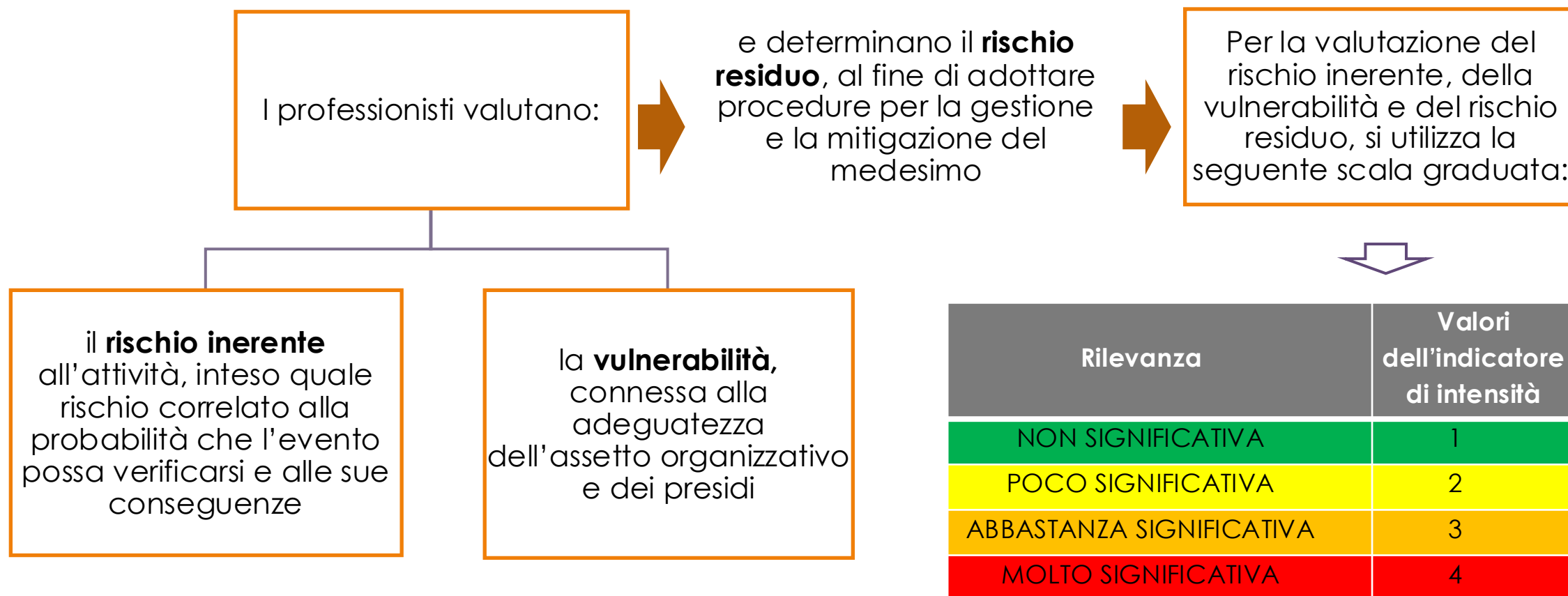
# LE REGOLE TECNICHE CNDCEC AGG. 2025



1. Regola tecnica **n. 1 – Autovalutazione del rischio**  
(artt. 15 e 16 d.lgs. 231/2007)
2. Regola tecnica **n. 2 – Adeguata verifica della clientela**  
(artt. 17 – 30 d.lgs. 231/2007)
3. Regola tecnica **n. 3 – Conservazione dei dati e delle informazioni**  
(artt. 31, 32 e 34 d.lgs. 231/2007)

<https://commercialisti.it/norme-per-la-professione/norme-tecniche/antiriciclaggio/>

# LA REGOLA TECNICA N. 1

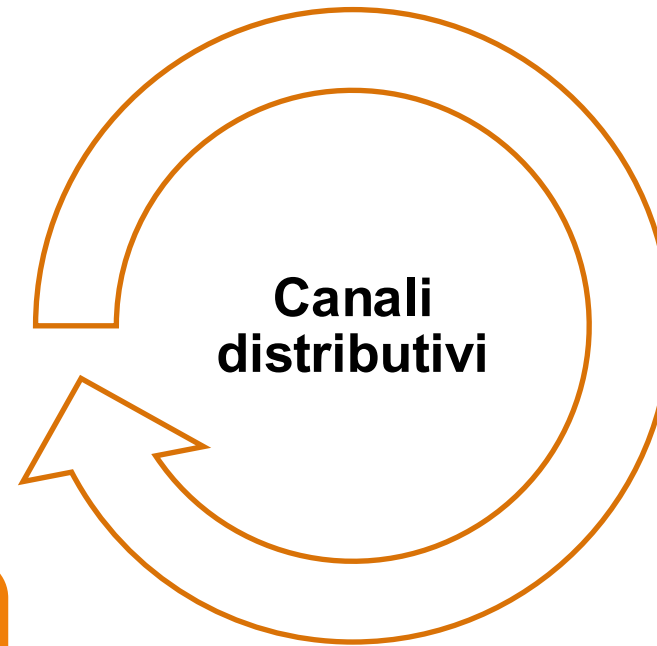


# IL RISCHIO INERENTE

Nella valutazione del rischio inerente i valori da 1 a 4 devono essere attribuiti a ciascuno dei seguenti fattori di rischio:

- tipologia di clientela
- area geografica di operatività
- canali distributivi (riferito alla modalità di esplicazione della prestazione professionale, anche tramite collaborazioni esterne, corrispondenze, canali di pagamento, ecc.)
- servizi offerti

La media aritmetica dei punteggi dei singoli fattori di rischio determina il valore del rischio inerente



- Rispetto alla precedente versione, il CNDCEC ha ritenuto opportuno specificare che, di norma, tale fattore è difficilmente associabile all'attività professionale: di conseguenza, la valutazione del rischio allo stesso correlata assume **carattere residuale**

# LA VULNERABILITÀ

Il grado di vulnerabilità dello studio professionale nel suo complesso dipende dall'efficacia dei seguenti elementi:

- formazione
- organizzazione degli adempimenti di adeguata verifica della clientela
- organizzazione degli adempimenti relativi alla conservazione dei documenti, dati e informazioni
- organizzazione in materia di segnalazione di operazioni sospette e comunicazione delle violazioni alle norme sull'uso del contante

ed è determinato dalla media aritmetica dei valori attribuiti a ciascuno dei fattori sopra indicati

| Rilevanza                                            | Valore numerico |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| Non significativa per presidi completi e strutturati | 1               |
| Poco significativa per presidi ordinari              | 2               |
| Abbastanza significativa per presidi lacunosi        | 3               |
| Molto significativa per presidi assenti              | 4               |

# IL RISCHIO RESIDUO

Per la determinazione del rischio residuo si utilizza una matrice che prende in considerazione sia i valori del rischio inerente sia quelli della vulnerabilità:

- ✓il rischio inerente viene ponderato in base ad un coefficiente del **40%**
- ✓la vulnerabilità è ponderata in base ad un coefficiente del **60%** in quanto si ritiene che abbia più rilevanza nella determinazione del rischio residuo.

## **RISCHIO INERENTE:**

- 1.Tipologia di clientela
  - 2.Area geografica di operatività
  - 3.Canali distributivi
  - 4.Servizi offerti
- (TOTALE : 4) X 40%

## **VULNERABILITÀ:**

- 1.Formazione
  - 2.Org. adeguata verifica
  - 3.Org. conservazione
  - 4.Org. segnalazioni op. sospette
- (TOTALE : 4) X 60%

## **RISCHIO RESIDUO:**

RISCHIO INERENTE  
+  
VULNERABILITÀ

# IL RISCHIO RESIDUO

La “lettura” del valore del rischio residuo ottenuto è data dalla seguente matrice:



|                                                        |                              |                       |                        |                              |                         |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------|
| RISCHIO INERENTE<br>(coefficiente di ponderazione=40%) | molto significativo (4)      |                       |                        |                              |                         |
|                                                        | abbastanza significativo (3) |                       |                        |                              |                         |
|                                                        | poco significativo (2)       |                       |                        |                              |                         |
|                                                        | non significativo (1)        |                       |                        |                              |                         |
|                                                        |                              | non significativa (1) | poco significativa (2) | abbastanza significativa (3) | molto significativa (4) |
| VULNERABILITÀ<br>(coefficiente di ponderazione=60%)    |                              |                       |                        |                              |                         |

In base alla casella di intersezione si determina il valore rappresentativo del livello di **rischio residuo**, che viene individuato tenendo presente la seguente scala graduata:



| Valori ponderati | Livello di rischio residuo |
|------------------|----------------------------|
| da 1 < 1,6       | Non significativo          |
| da 1,6 < 2,6     | Poco significativo         |
| da 2,6 < 3,6     | Abbastanza significativo   |
| da 3,6 < 4       | Molto significativo        |

# LE AZIONI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO

Le autorità di vigilanza di settore e gli organismi di autoregolamentazione individuano i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati, rispettivamente vigilati e controllati, adottano specifici **presidi** (adeguati alla propria natura e dimensione), **controlli** e **procedure** per:

la **valutazione e gestione** del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

l'introduzione di una **funzione antiriciclaggio**, ivi comprese, se adeguate rispetto alle dimensioni e alla natura dell'attività, la nomina di un responsabile della funzione antiriciclaggio e la previsione di una funzione di **revisione indipendente** per la verifica delle politiche, dei controlli e delle procedure.

# LE AZIONI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO

## Presidi di mitigazione del rischio

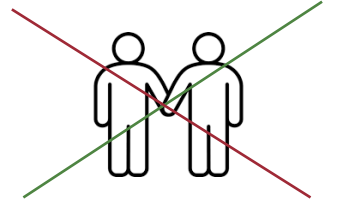
- La regola tecnica enfatizza la circostanza che detti presidi debbano essere adottati solo in presenza di un rischio da mitigare; si legge, infatti, che «stabilito il livello di rischio residuo, il professionista procede ad attivare le **eventuali** azioni per la gestione ovvero per la mitigazione del medesimo»



# LE AZIONI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO



è stata eliminata la soglia numerica di due professionisti (era prevista per l'individuazione della funzione antiriciclaggio nello studio)



nel caso del **professionista individuale**, anche con dipendenti e/o collaboratori, **la funzione antiriciclaggio e il relativo responsabile si intendono coincidenti con il professionista medesimo**, ove non diversamente formalizzato, ferma restando anche in tale ultima ipotesi la responsabilità del professionista per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio

# LE AZIONI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO



Nel caso di **associazioni professionali/STP** occorre introdurre la **funzione antiriciclaggio** e nominare il relativo **responsabile**, a meno che nell'ambito dello studio gli adempimenti antiriciclaggio non siano assolti individualmente da ciascuno dei professionisti



Nel caso di associazioni professionali/STP con più di **30 professionisti** e più di **30 collaboratori** (una sede o più), occorre introdurre anche una funzione di **revisione indipendente** per la verifica dei presidi di controllo. La predetta soglia va individuata con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente

# L'AUTOVALUTAZIONE «CENTRALIZZATA»

«L'autovalutazione del rischio è un adempimento proprio dei professionisti obbligati e non è delegabile; **è possibile altresì effettuare l'autovalutazione del rischio in capo all'associazione professionale/STP**»

Per effetto delle nuove Regole Tecniche è possibile eseguire un'autovalutazione del rischio «centralizzata» a livello di Associazione professionale/STP

Le Linee Guida del 22 maggio 2019 avevano già indicato questa possibilità, che, con le nuove Regole Tecniche, trova riscontro diretto in una fonte integrativa della norma primaria

# LE SCADENZE



- Eliminazione della scadenza triennale per l'aggiornamento dell'autovalutazione del rischio, da effettuare ogni qualvolta il professionista lo ritenga opportuno/necessario in ragione del rischio, ovvero entro un anno dalla pubblicazione dell'aggiornamento periodico dell'Analisi nazionale dei rischi AML/FDT a cura del CSF (**27 maggio 2026**)



Per i neo iscritti all'Albo, soggetti agli obblighi antiriciclaggio, la prima autovalutazione del rischio dovrà invece essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di inizio dell'attività professionale

# LA FORMAZIONE



L'art. 16, co. 3, DLgs. 231/07 impone ai soggetti obbligati di adottare misure idonee a rendere note al proprio personale gli obblighi cui sono tenuti, ivi compresi quelli in materia di protezione dei dati personali.



A tal fine, i soggetti obbligati garantiscono lo svolgimento di **programmi permanenti di formazione**, finalizzati:

- 1) alla corretta applicazione delle disposizioni normative vigenti
- 2) al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio/fdt
- 3) all'adozione dei comportamenti e delle procedure previsti

# LE SANZIONI



Il documento di autovalutazione del rischio deve essere conservato ed esibito su richiesta:

- degli organismi di autoregolamentazione
- delle autorità di vigilanza



L'omessa adozione di una procedura di autovalutazione non è direttamente sanzionabile



L'omessa adozione di adeguate procedure di valutazione e di mitigazione del rischio rileva ai fini della determinazione del *quantum* delle sanzioni connesse all'inadempimento degli obblighi antiriciclaggio (art. 67 D.lgs. 231/07)



# IL RUOLO DEL CSF

1

## Novembre 2024

Predisposizione dell'Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento al terrorismo, elaborata ai sensi dell'art. 5 co. 6 del DLgs. 231/2007



2

## Novembre 2024

Predisposizione dell'Analisi nazionale del rischio di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa



# RISCHI DI RICICLAGGIO

**Il rischio di riciclaggio in Italia è definito molto significativo.** Ecco i segnali che lo confermano:

- **Uso del contante:** ancora molto diffuso (69% delle transazioni nei punti vendita). Le province del Sud presentano maggiore rischio.
- **Economia non osservata:** 201 miliardi € (10% del PIL), di cui 182 da economia sommersa e 19,7 da attività illegali.

## Reati presupposto ad alto rischio:

- Corruzione
- Estorsione
- Evasione fiscale
- Narcotraffico
- Reati fallimentari/societari

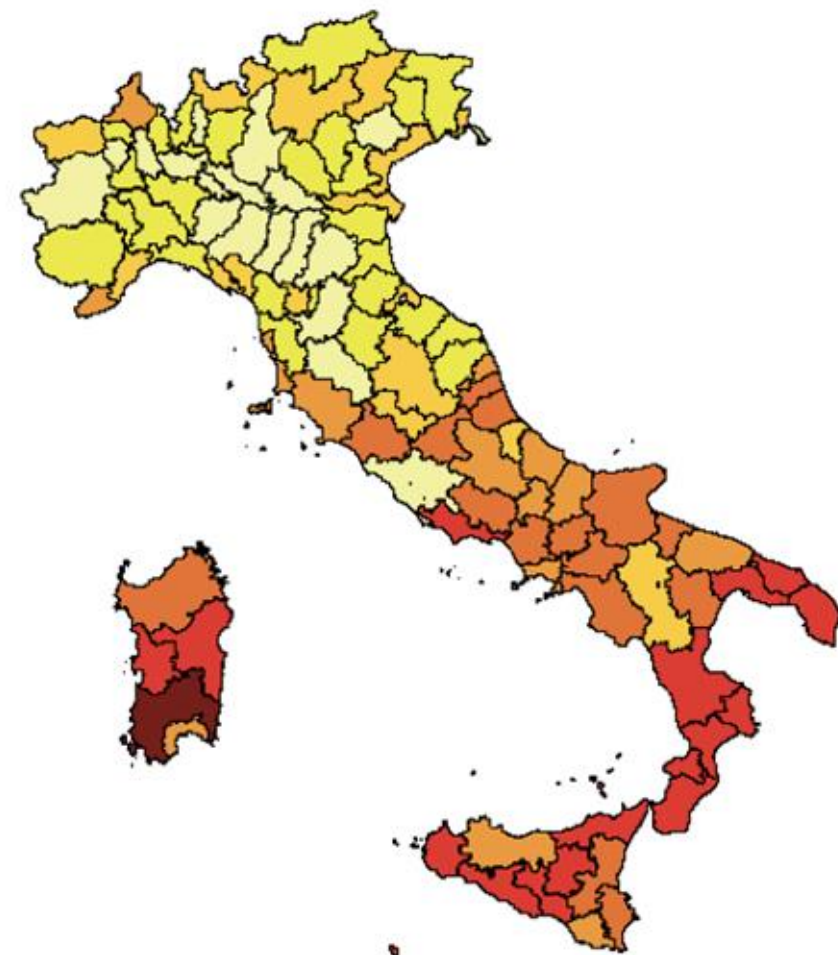


Figura 3. Peso dell'operatività in contante sulla movimentazione totale (anno 2023).

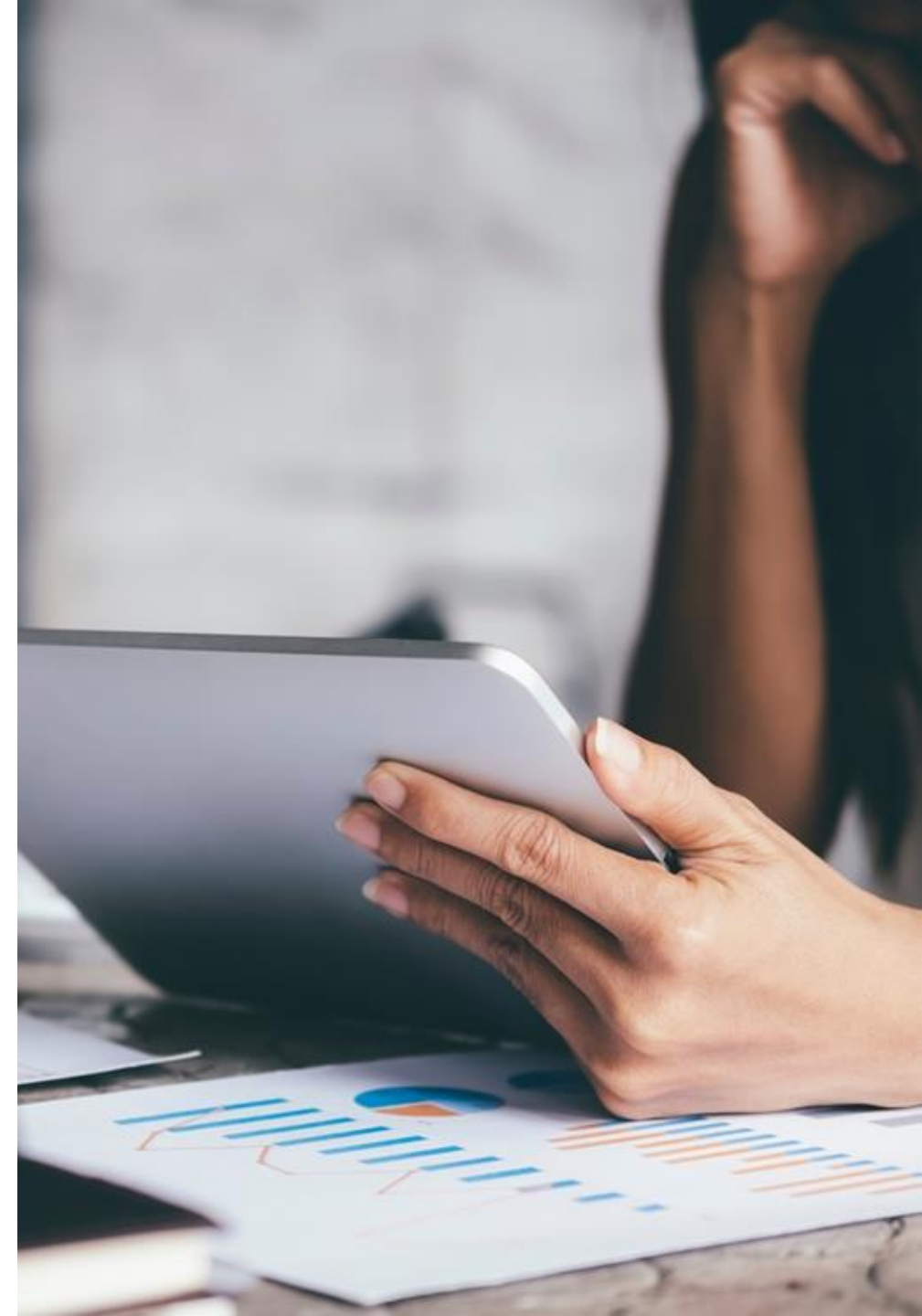


**Fonte: Dati UIF**

# RISCHI DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

## I canali di finanziamento più utilizzati

- **Macro:** abuso di enti non profit, bonifici bancari, trade-based financing
- **Micro:** money transfer, carte prepagate, hawala, contante, virtual asset
- **Nuove minacce:** uso di crowdfunding, app di pagamento, social network



# PRESIDI DI PREVENZIONE E VULNERABILITÀ

## Intermediari finanziari

- Banche: rischio elevato, ma con presidi generalmente adeguati.
- IP e IMEL italiani: rischio rilevante, vulnerabilità abbastanza significativa.
- IP e IMEL esteri: vulnerabilità molto significativa.
- Fiduciarie non vigilate: vulnerabilità molto significativa.

## Professionisti

Notai, avvocati, commercialisti: **rischio elevato**, vulnerabilità abbastanza significativa

## Settore non finanziario

### Rischi significativi connessi a:

- Settore immobiliare
- Commercio di metalli preziosi
- Compro-oro
- Settore non profit



# LINEE D'INTERVENTO

- ❑ È richiesto **un rafforzamento della vigilanza** su operatori ad alto rischio (es. money transfer, fiduciarie)



- ❑ Necessario **potenziare le analisi delle operazioni sospette**, anche con tecnologie avanzate



- ❑ L'Italia mostra buona cooperazione istituzionale, ma persistono criticità nei rapporti con alcuni Paesi esteri



- ❑ Bisogna intensificare il monitoraggio del settore non profit e dei nuovi strumenti digitali



# EVOLUZIONI NORMATIVE

## IL DECRETO «ECONOMIA» (DL 95/2025 CONV. MOD. L. 118/2025)

L'art. 10 del Decreto «Economia» introduce rilevanti novità in materia di antiriciclaggio, con focus su crypto-attività e contrasto al finanziamento della proliferazione (CFPS), in linea con GAfi e normativa UE

Rafforzato il ruolo del Comitato di sicurezza finanziaria, con nuove funzioni di coordinamento e analisi del rischio

Inserito il rischio CFPS tra quelli da presidiare nel D.lgs. 231/2007, con obbligo di revisione dei presidi per i soggetti obbligati

Ampliata la definizione di «Paesi terzi ad alto rischio» e introdotti obblighi per i prestatori UE di servizi crypto operanti in Italia

Formalizzata la cooperazione tra Guardia di Finanza e autorità estere

*Criticità: il tempismo della riforma potrebbe risultare in conflitto con l'imminente recepimento della normativa europea AML*

# EVOLUZIONI NORMATIVE

## AML PACKAGE (G.U. 19.06.2024)

1

Direttiva (UE) 2024/1640 (**VI Direttiva Antiriciclaggio**) – sesta direttiva in materia di AML/CFT (AMLD6), contenente disposizioni da recepire nel diritto nazionale, come le norme sugli organismi di vigilanza nazionali e le Unità di informazione finanziaria negli Stati membri (Legge di delegazione europea 2024 – L. 13.06.2025, n. 145 – G.U. 25.06.2025)

2

Regolamento (UE) 2024/1624 (c.d. **Single Rule Book**) in materia di AML/CFT contenente norme direttamente applicabili, anche in relazione all'adeguata verifica della clientela e alla titolarità effettiva – applicabile a partire dal 10 luglio 2027

3

Regolamento (UE) 2024/1620 (**Regolamento AMLA**) che istituisce una nuova autorità dell'UE in materia di AML/CFT, operativa dal 1° luglio 2025

# SCENARI FUTURI

## REGOLAMENTO (UE) 2024/1624

### Valutazione del rischio per l'intera attività

L'art. 10 del Regolamento (UE) 2024/1624 impone ai soggetti obbligati di effettuare una valutazione del rischio complessiva della propria attività, adottando misure adeguate e proporzionate a dimensioni, complessità e natura dei rischi.

La valutazione deve considerare in particolare:

- variabili e fattori di rischio previsti dagli allegati;
- valutazioni del rischio a livello UE e nazionale;
- indicazioni di organismi internazionali e autorità (incluse Commissione e AMLA);
- informazioni fornite dalle autorità competenti;
- dati relativi alla clientela.



#### **Obiettivo:**

individuare e valutare i rischi di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e violazione delle sanzioni finanziarie mirate.

# SCENARI FUTURI



## REGOLAMENTO (UE) 2024/1624

L'art. 10 stabilisce inoltre che la valutazione del rischio:

- deve essere documentata, aggiornata e riesaminata periodicamente, soprattutto in caso di cambiamenti rilevanti (interni o esterni);
- deve essere disponibile ai supervisori su richiesta;
- è redatta dalla funzione di conformità, approvata dall'organo di gestione e comunicata all'organo di supervisione (se presente).

Inoltre:

per alcuni soggetti (esclusi enti creditizi/finanziari e crowdfunding), il supervisore può esentare dalla valutazione documentata se i rischi di settore sono già chiari;

**entro il 10 luglio 2026**, l'AMLA definirà linee guida sui contenuti minimi e sulle fonti informative da considerare.

# GRAZIE PER L'ATTENZIONE



## DIALOGHI SULLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

**VENERDÌ 6 MARZO 2026**  
DALLE ORE 14.00  
ALLE ORE 19.00

**Saluti istituzionali**  
**Dott. Giuseppe Tedesco**  
Presidente del Consiglio ODCEC Cassino  
Vicepresidente Fondazione Nazionale dei Commercialisti - Ricerca

**Avv. Giuseppe Di Mascio**  
Presidente Consiglio Ordine Forense Cassino

**Dott.ssa Cristina Marrone**  
Consigliere Nazionale CNDCEC con delega alle Procedure Concorsuali e Crisi d'Impresa

**Interventi**  
**Dott.ssa Irene Cesarotto**  
Divisione Normativa e Rapporti Istituzionali della UIF  
*"Le nuove istruzioni della UIF per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette"*

**Col. t.SPEF Piergiorgio Vanni**  
Comandante del Gruppo Investigativo Antiriciclaggio  
Nucleo Speciale Polizia Valutaria Roma  
*"Gli interventi ispettivi antiriciclaggio: pianificazione, modalità operative e procedure di contestazione e di verbalizzazione. Casi pratici"*

**Avv. Gianluca Giannichedda**  
Presidente Camera Penale Cassino  
**Rappresentante Procura della Repubblica Cassino**  
*"Gli adempimenti degli avvocati in tema di antiriciclaggio"*

**Dott.ssa Gabriella Viggiano**  
Consigliere Nazionale CNDCEC con delega all'Antiriciclaggio  
*"Adeguata verifica del cliente e controllo costante: adempimenti centrali della collaborazione attiva"*

**Dott.ssa Annalisa De Vivo**  
Ufficio Legislativo CNDCEC  
*"L'approccio basato sul rischio e la sua applicazione operativa negli studi professionali"*

**SALA DEGLI ABATI DEL PALAGIO BADIALE**  
**PIAZZA CORTE, N. 1 CASSINO**



**Corso valido per n. 5 CFP nelle materie obbligatorie**  
Il corso è valido anche per la formazione di dipendenti e/o collaboratori di studio ai fini della normativa antiriciclaggio (art. 16 d.lgs 231/07)

Annalisa De Vivo

Dottore Commercialista - Consulente Ufficio Monitoraggio Legislativo CNDCEC